

364. *Deposito per il caso di soccombenza.* [...].

365. *Sottoscrizione del ricorso.* Il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale [83, 375 comma 1].

È **inammissibile** il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia **autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo** degli abilitati al patrocinio dinanzi alla corte di cassazione.

366. *Contenuto del ricorso.* Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondono, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.

366. *Contenuto del ricorso.* Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;
- 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondono;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- 6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.

[...].

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

[...].

Sempre in ossequio al principio di **chiarezza e sinteticità**, espresso in via generale dal novelato art. 121 c.p.c., per alcuni motivi di ricorso per cassazione si è posto l'accento, in maniera esplicita, sui due requisiti:

- 1) la **chiarezza**, riferita al *modus* della narrazione dei fatti, che devono risultare intellegibili ed univoci;
- 2) la **essenzialità**, riferita al *quid* e al *quantum* dei fatti, affinché il motivo esponga tutti e solo i fatti ancora rilevanti per il giudizio di cassazione, indispensabili alla comprensione delle censure al provvedimento impugnato.

I giudici di legittimità devono poter agevolmente individuare il vizio denunciato, sulla base delle chiare enunciazioni in fatto e argomentazioni giuridiche svolte dal ricorrente.

Per rendere coerente la disciplina del giudizio di legittimità a quella del processo civile telematico, sono stati **abrogati** il **co. 2** (elezione di domicilio fisico in Roma) e il **co. 4** (comunicazioni di cancelleria e notificazioni tra avvocati) dell'art. 366 c.p.c..

Il ricorso introduttivo, al pari del controricorso, **non deve più contenere l'elezione del domicilio presso un luogo fisico**, essendo previsto soltanto quello digitale e le comunicazioni a cura della cancelleria e le notificazioni effettuate tra gli avvocati dovranno essere effettuate esclusivamente a **mezzo della posta elettronica certificata (PEC)**, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'**omessa indicazione**, nel ricorso per cassazione o nella relativa procura speciale, del **codice fiscale o della partita IVA** del ricorrente non ne determina la nullità, non essendo essa prescritta dalla norma e potendosi, in ogni caso, risalire all'identità della parte attraverso la menzione dei dati anagrafici o della sede, se si tratti di società (Cass. civ., Sez. Un., 28 febbraio 2024, n. 5303).

La **violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023** si traduce in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali con conseguente inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2026, n. 802).

366-bis. Formulazione dei motivi. [...].

367. Sospensione del processo di merito. Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza.

Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario [382 comma 2], le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza [307, disp. att. 125].

Il giudice di merito, prima di sospendere il processo, non può prescindere dall'apprezzamento di eventuali prove dedotte dalle parti al fine di **dimostrare l'infondatezza della contestazione della giurisdizione**.

368. Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto. Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.

Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte.

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato

alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta [295].

La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto [374, 382, 386].

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

La norma – diretta **filiazione dell'istituto dell'avocazione reale**, che consentiva al re di attribuirsi qualsiasi processo civile e penale per deciderlo nel merito – è considerata, in ragione della sua scarsissima applicazione, un vero e proprio antiquariato giuridico.

369. Deposito del ricorso. Il ricorso deve essere depositato *nella cancelleria della Corte*, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;

3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

L'adeguamento delle disposizioni sul giudizio di legittimità al **deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte** ha fatto venir meno il riferimento che la norma operava al deposito «in cancelleria».

L'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e la previsione della piena disponibilità per la controparte processuale degli atti depositati telematicamente hanno consentito di operare importanti modifiche, nel solco della **semplificazione, speditezza e razionalizzazione**.

369. Deposito del ricorso. Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;

3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

[...].

zione del giudizio di legittimità ma sempre nel rispetto della garanzia del contraddittorio, come attestato dalla abrogazione dell'obbligo, gravante sul ricorrente di chiedere, con apposita istanza, alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato o del quale si contestava la giurisdizione, la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

In base all'art. 196-*quater*, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, **ha luogo esclusivamente con modalità telematiche** – salvi i casi eccezionali in previsti dalla medesima disposizione –, con la conseguenza che **deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche** (Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10689).

La previsione dell'onere di deposito a pena di improcedibilità della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della corte di cassazione – a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

370. Controricorso. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirre, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso [366 comma 2, 369 comma 1]. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

Il controricorso è depositato *nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione*, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato [372; disp. att. 134, 135, 137].

Il deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte ha fatto venir meno anche l'obbligo della notifica del controricorso.

Il termine per il deposito del controricorso è stabilito in quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, derivante dalla somma dei due termini di venti giorni previsti, rispettivamente, per la notifica e per il deposito del controricorso, nell'originaria formulazione della norma.

371. Ricorso incidentale. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza [333, 334].

370. Controricorso. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirre, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso [366 comma 2, 369 comma 1]. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

Il controricorso è depositato, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato [372; disp. att. 134, 135, 137].

371. Ricorso incidentale. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza [333, 334].

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente¹.

¹ Il testo previgente la riforma del 2022 disponeva: *Ricorso incidentale. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.*

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

Il deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte ha fatto venir meno anche l'obbligo:

- 1) della notifica del ricorso incidentale nel caso di notifica di ricorso per integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 332 c.p.c.;
- 2) della notifica del controricorso al ricorso incidentale.

Le **novità apportate dalla riforma Cartabia** si applicano ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023 (Cass. civ., Sez. Un., 18 marzo 2024, n. 7170).

Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, avente ad oggetto una **questione pregiudiziale di difetto assoluto di giurisdizione**, deve essere esaminato con priorità perché, riguardando la stessa giustiziabilità dell'interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda, è indissolubilmente legato alla questione di merito posta dal ricorso principale (Cass. civ., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5992).

Correttivo 2024: È stato eliminato un **difetto di coordinamento** che non consentiva di individuare il momento a partire dal quale computare la decorrenza del termine dell'impugnazione visto che, a seguito della riforma Cartabia, il ricorso incidentale non è più notificato ma direttamente depositato.

371-bis. *Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio.* Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole «atto di integrazione del contraddittorio», deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso **entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma.**

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

371-bis. *Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio.* Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole «atto di integrazione del contraddittorio», deve essere depositato, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

La norma va riferita, con **interpretazione estensiva**, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il **rinnovo della notificazione del ricorso**.

Correttivo 2024: L'eliminazione del riferimento al deposito «in cancelleria» trova la sua giustificazione nella **implementazione del processo telematico** anche in sede di legittimità.

372. Produzione di altri documenti. Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso [365, 366, 370 comma 2].

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

Il deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte ha fatto venir meno anche l'obbligo di notificare alla controparte **l'elenco dei documenti depositati** ai fini dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso; al fine, però, di meglio garantire il contraddittorio e consentire al collegio di prendere previa e adeguata conoscenza dei documenti, è adesso previsto un **termine per il deposito fino a quindici giorni** prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

373. Sospensione dell'esecuzione. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [119; disp. att. 86, 131-bis].

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto *in calce al ricorso*, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio

372. Produzione di altri documenti. Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso [365, 366, 370 comma 2].

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, **fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio**.

373. Sospensione dell'esecuzione. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [119; disp. att. 86, 131-bis].

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di

senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.

difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.

L'ordinanza che dispone la sospensione cautelare dell'esecuzione della sentenza d'appello impugnata per cassazione, **non è ricorribile per cassazione**, non essendo definitiva, né decisoria; la stessa, infatti, ha carattere strumentale ed interinale perché destinata ad operare sino alla definizione del già instaurato giudizio di legittimità e dunque inidonea ad assumere efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

La **liquidazione delle spese del sub-procedimento** spetta esclusivamente alla suprema corte nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione.

Correttivo 2024: L'eliminazione del riferimento al provvedimento steso «in calce» al ricorso trova la sua giustificazione nella **implementazione del processo telematico** anche in sede di legittimità.

Sezione II

Del procedimento e dei provvedimenti

374. Pronuncia a sezioni unite. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

375. Pronuncia in camera di consiglio. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;

2) [ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la

375. Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata];

3) [provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia];

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.

[La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi].

[La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza].

[Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma].

La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;

1-bis) dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

2) [ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata];

3) [provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia];

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salvo l’applicazione del primo comma;

4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;

4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salvo l’applicazione del primo comma;

4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.

5) [...].

[La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi].

[La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza].

[Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, sono no-

tificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma].
[...].

La corte di cassazione, sia a sezioni unite che a sezione semplice, **pronuncia in pubblica udienza** quando la questione di **diritto è di particolare rilevanza**, nonché nei casi di revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, considerata la particolare rilevanza di questo nuovo istituto.

La decisione con sentenza secondo il **rito della pubblica udienza** rimane, dunque, **residuale** essendo circoscritta ad un numero di controversie quantitativamente contenuto, ma di alto livello qualitativo. Non si dimentichi che, in questo caso, la suprema corte è chiamata ad esercitare la sua funzione fondamentale di unificazione dell'interpretazione delle norme di diritto. La corte pronuncia con ordinanza in camera di consiglio anche quando riconosce di dovere dichiarare l'**improcedibilità** del ricorso, nei casi di correzione di errore materiale, nel caso di pronuncia sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione e sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo – salvo che la questione in diritto non sia di particolare rilevanza – e, con **previsione di chiusura**, in ogni caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.

È stata eliminata la possibilità della pronuncia secondo il rito della pubblica udienza in caso di accoglimento o di rigetto del ricorso principale e dell'eventuale ricorso incidentale per **manifesta fondatezza o infondatezza**.

La norma, nel **testo novellato dalla riforma Cartabia**, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380-bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391-*quater* c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fatti/specie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate (Cass. civ., Sez. Un., 19 febbraio 2024, n. 4331).

376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.

Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una se-

376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.

Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a **quindici** giorni prima dell'udienza o dell'adunanza [disp. att. 139].

All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta **con ordinanza** soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio.

zione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso [disp. att. 139].

All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, *con ordinanza inserita nel processo verbale*.

Il venir meno della apposita sezione che si occupava di verificare l'inammissibilità o la manifesta fondatezza o infondatezza dei ricorsi, ha fatto sì compito del primo presidente sia anche quello di assegnare i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, **fino a quindici giorni prima** dell'udienza (in luogo degli originari dieci) o dell'adunanza, fermo restando la possibilità per il **pubblico ministero di sollecitare la rimessione** alle sezioni unite, anche durante la discussione nel corso dell'udienza o dell'adunanza della sezione semplice.

377. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima [disp. att. 135].

Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere **al pubblico ministero**, oltre che agli avvocati, **almeno sessanta giorni prima** (non più venti giorni prima).

La riforma, non solo ha armonizzato il termine a quelli previsti per le memorie, ma anche inteso realizzare un contraddittorio più esteso, recependo così una prassi organizzativa oggetto di un protocollo condiviso tra la Prima Presidenza della Corte, la Procura Generale, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocatura generale dello Stato.

Anche prima della novella, tuttavia, era chiaro che il **pubblico ministero** dovesse avere piena conoscenza della data fissata per l'udienza o per l'adunanza, al fine di intervenire o formulare le sue conclusioni scritte.

377. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere **al pubblico ministero** e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima [disp. att. 135].

Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.

378. *Deposito di memorie* di parte. Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza [375 comma 2; disp. att. 140.].

378. *Deposito di memorie*. Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.

Le parti possono depositare sintetiche memorie **illustrative** non oltre dieci giorni prima dell'udienza [375 comma 2; disp. att. 140.].

La norma, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria prima dell'udienza, ha recepito una **prassi interpretativa** già invalsa.

Il termine di almeno venti giorni prima dell'udienza è in linea con l'analogia previsione del rito camerale; anche il temine per il deposito delle memorie dei difensori delle parti, una volta raddoppiato (dieci giorni prima in luogo degli originari cinque), è stato allineato a quello previsto nel rito camerale.

Sempre in attuazione del **principio di chiarezza e sinteticità** di cui all'art. 121 c.p.c., le memorie delle parti in prossimità dell'udienza devono essere **sintetiche con carattere illustrativo**; quest'ultima caratteristica è frutto di una acquisizione giurisprudenziale che preclude al ricorrente di dedurre con esse nuovi motivi di ricorso o sanare carenze dell'atto introduttivo.

L'adeguamento delle disposizioni sul giudizio di legittimità al **deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte** ha comportato l'eliminazione di ogni riferimento al deposito «in cancelleria».

379. *Discussione*. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso [390].

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.

Non sono ammesse repliche.

379. *Discussione*. L'udienza si svolge sempre in presenza.

All'udienza il relatore **espone in sintesi le questioni della causa** [390].

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente **dirige la discussione**, indicandone **ove necessario i punti e i tempi**.

Non sono ammesse repliche.

Il rito dell'udienza pubblica è stato oggetto di modifiche in un'ottica di **semplificazione, speditezza e razionalizzazione**.

È stato espressamente previsto che l'udienza si svolga sempre in presenza così da **escludere la sua trattazione in forma cartolare**, in considerazione della particolare importanza e solennità dovuta al fatto che è destinata a trovare applicazione solo quando la questione di diritto sottoposta all'attenzione della corte è «di particolare rilevanza».

La relazione - mutuando l'analogia previsione delle norme integrative per i giudizi innanzi alla corte costituzionale - si conforma al **principio di sinteticità** ed è **funzionalmente orientata** a far emergere i temi della discussione orale.

Il potere di direzione della discussione spetta al presidente che, laddove necessario, indica i punti e detta i tempi.